

**LEGGE SULL'ATTUAZIONE DEI DIRITTI PARTICOLARI
DEGLI APPARTENENTI ALLE NAZIONALITÀ ITALIANA ED UNGHERESE
NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE ¹**

art. 1

Con la presente legge viene regolata l'attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese nel campo dell'educazione, della tutela dei bambini in età prescolare, dell'istruzione elementare e media.

art. 2

L'educazione e l'istruzione per gli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese è parte integrante del sistema unitario educativo-istruitivo e si svolge in conformità alle disposizioni vigenti nel campo dell'educazione e della tutela dei bambini in età prescolare, dell'istruzione elementare e media indirizzata, qualora la presente legge non disponga diversamente.

art. 3

Oltre agli scopi e ai compiti sociali, determinati per l'educazione e l'assistenza dei bambini in età prescolare, per l'istruzione elementare e per quella media indirizzata, l'educazione e istruzione per gli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese realizza in modo particolare i seguenti scopi e compiti:

- crea la base per lo sviluppo paritetico delle nazionalità italiana ed ungherese assieme al popolo sloveno ed agli altri popoli e nazionalità della Jugoslavia,
- sviluppa la coscienza dell'appartenenza alla nazionalità e alla comunità socialista autogestita di popoli e nazionalità a pari diritti nell'ambito della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
- crea le condizioni per il libero e paritetico uso delle lingue italiana ed ungherese assieme alle lingue dei popoli e delle nazionalità della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
- rende possibile la conoscenza della storia, della geografia e della cultura della nazione madre e stimola gli alunni allo sviluppo della creatività nella propria lingua madre,
- contribuisce all'approfondimento della convivenza tra gli appartenenti alla nazionalità italiana, ovvero a quella ungherese, ed il popolo sloveno, nonché stimola lo sviluppo del bilinguismo nei territori nazionalmente misti,
- contribuisce alla creazione di rapporti tali da identificare le nazionalità italiana ed ungherese quali fattori di convivenza tra i popoli e gli Stati vicini, nonché di promozione per una fattiva collaborazione internazionale.

art. 4

Per attuare i diritti particolari delle nazionalità italiana ed ungherese, e per attuare la pariteticità delle lingue di dette nazionalità con la lingua slovena, nei territori nei quali gli appartenenti a dette nazionalità vivono assieme agli appartenenti al popolo sloveno (più oltre: territori nazionalmente misti) vengono costituite organizzazioni educativo-istruitive che svolgono il processo

¹ LEGGE SULL'ATTUAZIONE DEI DIRITTI PARTICOLARI DEGLI APPARTENENTI ALLE NAZIONALITÀ ITALIANA ED UNGHERESE NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE, in "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI SLOVENIA", XXXIX, 1982, N° 12, pp. 805-808.

educativo-istruttivo in lingua slovena e nella lingua della nazionalità (più oltre: organizzazioni istruttive bilingui) e organizzazioni educativo-istruttive che svolgono il processo educativo-istruttivo nella lingua della nazionalità (più oltre: organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità).

Nelle organizzazioni istruttive bilingui si istruiscono gli appartenenti al popolo sloveno assieme agli appartenenti alla specifica nazionalità.

Nelle organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità gli alunni studiano obbligatoriamente la lingua slovena; nelle organizzazioni educativo-istruttive che in questi territori svolgono il processo educativo-istruttivo in lingua slovena, gli alunni studiano obbligatoriamente la lingua della nazionalità e con ciò acquisiscono le basi per una comunicazione bilingue, per una conoscenza dei valori culturali e di altro genere di entrambi i popoli e per un approfondimento della convivenza reciproca.

Per realizzare gli scopi e i compiti sociali di cui all'articolo 3 della presente legge, il processo di studio della lingua delle nazionalità viene organizzato anche nelle opportune organizzazioni universitarie.

art. 5

Nei territori definiti nazionalmente misti da uno statuto comunale, le organizzazioni istruttive di cui al primo comma del precedente articolo vengono costituite in conformità alle disposizioni che regolano la costituzione delle organizzazioni istruttive di vario ordine e in conformità alla presente legge.

art. 6

Nelle organizzazioni istruttive bilingui e in quelle nella lingua della nazionalità, il processo educativo-istruttivo si svolge secondo il programma educativo, secondo il programma di vita ed attività della scuola elementare, ovvero secondo i programmi destinati all'istruzione media. I citati programmi in dette istituzioni vengono adeguati in conformità alla presente legge.

art. 7

Il programma per l'educazione e l'assistenza dei bambini in età prescolare deve essere adeguato in modo che, oltre all'attuazione dei compiti e degli scopi stabiliti dalla presente legge, consenta ai bambini lo sviluppo della lingua materna e l'acquisizione delle cognizioni di base della lingua slovena, ovvero di quella della nazionalità.

art. 8

Il programma di vita ed attività della scuola elementare ed i programmi educativo-istruttivi destinati all'istruzione media per gli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese, vengono conformati in modo da considerare, oltre agli scopi ed ai compiti determinati dalla presente legge, in ispecie le particolarità della storia, della geografia, della cultura e degli altri risultati raggiunti dalla Nazione Madre, ed in modo da assicurare il rispetto del sentimento nazionale degli alunni.

art. 9

Il particolare programma di educazione ed assistenza dei bambini in età prescolare ed il programma di vita e attività della scuola elementare, vengono approvati dal Consiglio di esperti per l'Educazione e l'Istruzione della Repubblica di Slovenia, mentre i particolari programmi educativo-istruttivi destinati all'istruzione media indirizzata vengono accolti dagli esecutori e dai fruitori in seno ad una comunità d'istruzione particolare.

I programmi di cui al comma precedente vengono accolti previo consenso della Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese.

art. 10

I bambini in età prescolare che frequenteranno la scuola elementare bilingue devono frequentare obbligatoriamente per due anni, prima dell'iscrizione alla scuola, la preparazione alla scuola elementare. L'ampiezza ed i contenuti dei programmi di preparazione vengono determinati dal Consiglio di esperti per l'Educazione e l'Istruzione della Repubblica di Slovenia, previo consenso della Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese.

La preparazione alla scuola elementare di cui al comma precedente è gratuita.

art. 11

Il lavoro educativo-istruttivo nelle organizzazioni istruttive bilingui deve essere organizzato in modo che gli alunni apprendano la lingua madre ed acquisiscano la capacità di usare in maniera attiva l'altra lingua.

art. 12

Mediante il programma di vita e di attività della scuola elementare, ovvero mediante il programma educativo-istruttivo, vengono determinate le materie di studio che nella scuola bilingue vengono insegnate in entrambe le lingue e quelle che vengono insegnate solamente nell'una o nell'altra lingua.

art. 13

Le organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità e quelle bilingui, nelle quali a seguito dell'esiguo numero di alunni non sia opportuno organizzare lo studio per classi e sezioni, possono organizzare forme più flessibili di lavoro educativo-istruttivo con gli alunni, ma devono trattare nella totalità la materia che è prevista dal piano di studio per ciascuna classe.

art. 14

Agli alunni che hanno terminato la scuola elementare bilingue o quella nella lingua della nazionalità e che si inseriscono nel processo di istruzione media al di fuori del territorio nazionalmente misto, deve essere reso possibile lo studio della lingua della nazionalità come materia paritetica da parte delle scuole medie, autonomamente o di concerto con altre organizzazioni educativo-istruttive.

Lo studio della lingua della nazionalità viene organizzato in gruppi, costituiti in conformità ai normativi stabiliti dagli esecutori e dai fruitori in seno alla Comunità per l'Istruzione della Slovenia; lo studio in gruppo deve essere organizzato qualora almeno cinque studenti optino per tale soluzione.

I gruppi di cui al comma precedente possono essere formati anche da studenti che seguono differenti programmi educativo-istruttivi.

art. 15

Per l'attuazione degli scopi e dei compiti di cui alla presente legge, le organizzazioni istruttive, nelle quali vengono educati ed istruiti gli appartenenti alle nazionalità, collaborano con gli istituti competenti della Nazione Madre, in conformità al piano annuale di lavoro.

art. 16

Il lavoro educativo-istruttivo nelle organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità viene attuato, ovvero si avvale della loro collaborazione, da insegnanti, educatori, bambinaie, consulenti professionali ed altri operatori professionali, appartenenti alla nazionalità in questione.

La disposizione di cui al comma precedente è nulla per i docenti che insegnano la lingua slovena.

Quando per l'espletamento del lavoro educativo-istruttivo, nell'ambito degli appartenenti alla nazionalità non si possano assicurare insegnanti, educatori, bambinaie, consulenti professionali ed altri operatori professionali con idoneo grado di preparazione, detti compiti possono essere svolti da lavoratori non appartenenti alla nazionalità.

art. 17

Per operare nell'ambito delle organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità, gli insegnanti, gli educatori, le bambinaie, i consulenti professionali e gli altri operatori professionali, devono conoscere attivamente la lingua d'insegnamento, mentre per operare nelle organizzazioni istruttive bilingui, devono avere una conoscenza attiva di entrambe le lingue.

art. 18

Si considera che il lavoratore di cui all'articolo precedente possieda una conoscenza attiva della lingua della nazionalità quale lingua d'insegnamento, qualora abbia terminato la scuola media, abbia conseguito la laurea breve o quella universitaria nella lingua della nazionalità, ovvero abbia terminato la scuola media bilingue, oppure adeguati corsi di studio della lingua della nazionalità presso istituzioni scolastiche a livello di laurea breve o di laurea universitaria.

Si considera in possesso della conoscenza attiva della lingua slovena quale lingua d'insegnamento nelle organizzazioni istruttive bilingui, colui che abbia terminato la scuola media, abbia conseguito la laurea breve o universitaria in lingua slovena, ovvero abbia terminato una scuola media bilingue.

Il lavoratore che non soddisfi alle condizioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo deve effettuare una prova d'esame della lingua d'insegnamento. L'ampiezza, i contenuti e le modalità della prova d'esame in questione vengono stabiliti dall'organo amministrativo repubblicano, competente per l'educazione e l'istruzione.

art. 19

I programmi di aggiornamento professionale per i lavoratori di cui all'articolo 17 della presente legge devono comprendere anche l'aggiornamento della conoscenza della lingua d'insegnamento.

art. 20

L'organizzazione istruttiva che esplica il lavoro educativo istruttivo nella lingua della nazionalità, ovvero quella bilingue, viene costituita dall'Assemblea del Comune, di concerto con l'Assemblea della Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese, in conformità alle disposizioni che regolano la costituzione delle organizzazioni educativo-istruttive di vario ordine.

L'organizzazione istruttiva di cui al comma precedente può essere organizzata anche come unità nell'ambito di un'altra organizzazione istruttiva costituita dall'Assemblea del Comune.

art. 21

Eventuali cambiamenti dello status o dell'oggetto sociale dell'organizzazione istruttiva possono essere apportati previo consenso dell'Assemblea del Comune, di concerto con l'Assemblea della Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese.

La delibera sulla sospensione temporanea dell'attività o la chiusura dell'organizzazione istruttiva viene accolta dall'Assemblea del Comune, di concerto con l'Assemblea della Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese.

art. 22

La delibera sulla costituzione, la sospensione temporanea dell'attività e la chiusura dell'organizzazione istruttiva entra in vigore il giorno in cui viene espresso il consenso dell'Assemblea della Repubblica di Slovenia, di concerto con la Comunità per l'Istruzione della Slovenia.

art. 23

In conformità alla presente legge, nella denominazione dell'organizzazione istruttiva non è necessario citare le finalità ovvero gli indirizzi del processo istruttivo.

art. 24

La Comunità d'Interesse Autogestita per l'Istruzione e la Cultura degli appartenenti alla Nazionalità Italiana, ovvero Ungherese, delega i propri delegati nel consiglio dell'organizzazione istruttiva nella lingua della nazionalità, ovvero nel consiglio di quella bilingue.

art. 25

Tra i delegati della comunità sociale che partecipano alla gestione delle organizzazioni istruttive, nelle quali il lavoro educativo-istruttivo viene svolto nella lingua della nazionalità, la maggioranza deve essere detenuta dagli appartenenti alla nazionalità.

Tra i delegati della comunità sociale che partecipano alla gestione delle organizzazioni istruttive, gli appartenenti alla nazionalità e gli appartenenti al popolo sloveno devono essere rappresentati in maniera paritetica.

art. 26

Le organizzazioni istruttive nella lingua della nazionalità operano nella lingua di detta nazionalità, mentre quelle bilingui operano in maniera bilingue.

art. 27

Le organizzazioni istruttive ai sensi della presente legge rilasciano gli attestati, le pagelle e gli altri documenti in forma bilingue.

art. 28

Per l'espletamento del lavoro di consulenza e di controllo nelle organizzazioni istruttive, tra i consulenti pedagogici devono esserci anche appartenenti alla nazionalità italiana, ovvero a quella ungherese.

art. 29

L'obbligo della Repubblica di Slovenia per lo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione per gli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese viene attuato:

1. Dalla Comunità per la Tutela dell'Infanzia della Slovenia:

- mediante la copertura della differenza del costo del servizio, superiore a quello previsto secondo i normativi e gli standard per il lavoro educativo e di assistenza, ovvero per quello di preparazione alla scuola, per le analoghe organizzazioni in lingua slovena, approvati dalla Comunità per la Tutela dell'Infanzia.

2. Dalla Comunità per l'Istruzione della Slovenia:

- mediante la copertura della differenza del costo del servizio, superiore a quello previsto secondo i normativi e gli standard per il lavoro educativo-istruttivo nelle analoghe organizzazioni che operano in lingua slovena, approvate dalle Comunità per l'Istruzione,

- mediante la copertura della differenza del costo dei libri di testo per le necessità dell'educazione e dell'istruzione nelle lingue delle nazionalità, ovvero nel processo istruttivo bilingue, superiore al costo dei libri di testo nelle organizzazioni educativo-istruttive con lingua d'insegnamento slovena,

- mediante un rimborso per l'insegnamento della lingua della nazionalità al di fuori dei territori nazionalmente misti, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

3. Dalla Repubblica di Slovenia nell'ambito del bilancio:

- mediante l'assicurazione del 50% dei mezzi per gli investimenti atti a soddisfare le necessità dell'educazione e dell'istruzione nelle lingue delle nazionalità, ovvero nel processo istruttivo bilingue.

art. 30

In deroga alla disposizione dell'articolo 18 della presente legge si considera che gli insegnanti, gli educatori, le bambinaie, i consulenti e gli altri operatori professionali che, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, esplicano il lavoro educativo-istruttivo nelle organizzazioni istruttive bilingui ed in quelle nella lingua della nazionalità, soddisfino le condizioni previste dall'articolo 17 della presente legge.

art. 31

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni istruttive devono conformare i loro atti generali d'autogestione alle disposizioni della presente legge.

art. 32

La disposizione del punto uno dell'articolo 29 della presente legge si applica a partire dal 1. gennaio 1986.

art. 33

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di valere la Legge sulle organizzazioni educativo-istruttive in lingua italiana, ovvero ungherese, e sulle organizzazioni educativo-istruttive

bilingui (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia, N° 31/72), esclusa la disposizione della prima linea del secondo comma dell'articolo 13, che si applica sino al 31 dicembre 1985.

art. 34

La presente legge entra in vigore l'ottavo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia.

m.T./L-scuole.